

**(Testo aggiornato con le modifiche approvate dall'Assemblea
Straordinaria dei Soci del 10 maggio 2018)**

“ANSALDO STS S.p.A.”

* * * * *

STATUTO

* * * * *

TITOLO I

Denominazione – Sede - Durata della Società

Articolo 1

1.1 La Società denominata “ANSALDO STS S.p.A.” è regolata dalle norme del presente Statuto.

Articolo 2

2.1 La Società ha sede in Genova e sede secondaria in Napoli.

2.2 La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, uffici di rappresentanza, succursali, agenzie e uffici, nonché di sopprimerli.

Articolo 3

3.1 La durata della Società è stabilita al 31 marzo 2100 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

TITOLO II

Oggetto della Società

Articolo 4

4.1 La Società ha per oggetto l'esercizio diretto o indiretto - anche attraverso l'assunzione di partecipazioni in società ed imprese - delle attività di progettazione, produzione, vendita, installazione, manutenzione e assistenza post-vendita di sistemi di trasporto ferroviario e metropolitano e dei relativi sistemi di alimentazione, di impianti e servizi a tecnologia meccanica, elettrica, elettronica e software, inclusi gli impianti di telecomunicazione e di

armamento ferroviario, il segnalamento ferroviario, i sistemi di supervisione e telecomando e la prestazione di beni e servizi connessi con le predette attività nonché l'espletamento di studi e di ricerche nel campo delle tecnologie applicate al settore del trasporto ferroviario e metropolitano o connesse al conseguimento dell'oggetto sociale.

4.2 La Società potrà effettuare - anche attraverso l'assunzione di partecipazioni in società ed imprese ed in qualsiasi forma - sul territorio italiano ed all'estero - nel rispetto della normativa vigente - la progettazione, gli studi di fattibilità, la realizzazione, la manutenzione e la gestione, da sola o in associazione con altri soggetti, di lavori pubblici e privati in regime di appalto, appalto cosiddetto integrato, concessione, affidamento nelle forme del cosiddetto progetto finanziato o in qualità di Contraente Generale e potrà svolgere ogni attività strumentale necessaria per l'aggiudicazione, l'esecuzione e l'affidamento, anche a terzi, dei lavori pubblici appaltati con la Legge Delega n. 443/01 "cosiddetta Legge Obiettivo" e con il D.lgs. 190/02 di attuazione e successive modifiche ed integrazioni. La Società potrà prestare validazioni ai sensi della Direttiva UE 18/2004 o delle altre normative speciali di settore anche da parte o a favore di società cui non è legata da partecipazioni societarie, oltre che per le attività già indicate nel campo dei sistemi di trasporto, anche - tra l'altro - nei seguenti settori:

- impiantistica elettrica, termoidraulica, impiantistica tecnologica in genere compreso quanto previsto dalla Legge 46/90, impianti di videosorveglianza ed impianti per la sicurezza in genere, impianti di segnaletica luminosa, rilievi topografici;
- opere civili in genere, edifici civili e industriali, acquedotti, fognature, gasdotti e metanodotti, opere di costruzione e di pavimentazione stradale, di rilevati aeroportuali e ferroviari e di urbanizzazione in genere, parcheggi, gallerie, viadotti, opere d'arte nel sottosuolo, opere complesse in muratura e in cemento armato, opere fluviali, di difesa e di sistemazione idraulica;
- interventi ambientali, interni e/o esterni (bonifiche ambientali, manutenzione spazi a verde o simile, barriere antirumore) presso privati e/o enti pubblici;
- lavori di consolidamento dei suoli, opere di irrigazione nonché opere ecologiche di

disinquinamento.

4.3 La Società ha altresì per oggetto l'assunzione e la gestione - non nei confronti del pubblico - di partecipazioni ed interessenze in società e imprese italiane o straniere, nonché lo svolgimento di funzioni di indirizzo e di coordinamento sia dell'assetto industriale sia di quello strategico, tecnico, commerciale e finanziario delle società partecipate e la prestazione in loro favore di servizi finanziari e di gestione.

4.4 La Società può inoltre compiere, purché in via strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, incluso il rilascio di garanzie, utili e/o opportune.

TITOLO III

Capitale – Azioni – Recesso – Obbligazioni

Articolo 5

5.1 Il capitale sociale è di Euro 100.000.000,00 (centomilioni virgola zero zero), rappresentato da n. 200.000.000 (duecentomilioni) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,50 (zero virgola cinquanta) ciascuna.

5.2 L'assemblea straordinaria può deliberare aumenti di capitale mediante emissione di azioni, anche di speciali categorie, da assegnare gratuitamente in applicazione dell'art. 2349 del Codice Civile in favore di dipendenti, ovvero a pagamento e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile in favore di soggetti individuati con deliberazione assembleare.

5.3 Ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del Codice Civile, in sede di aumento di capitale è possibile escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

Articolo 6

6.1 Le azioni sono nominative; ogni azione dà diritto a un voto.

6.2 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.

6.3 Il domicilio di ciascun azionista e degli altri aventi diritti al voto per i loro rapporti con la Società è quello risultante dal Libro Soci o dalle comunicazioni effettuate successivamente dai suddetti soggetti.

6.4 Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla legge.

Articolo 7

7.1 L'assemblea straordinaria potrà deliberare aumenti di capitale fissandone termini, condizioni e modalità.

7.2 L'assemblea straordinaria potrà inoltre deliberare l'esclusione del diritto di opzione nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile.

7.3 L'assemblea straordinaria potrà altresì deliberare l'assegnazione di azioni o altri strumenti finanziari ai sensi e nei limiti di cui all'art. 2349 del Codice Civile.

Articolo 8

8.1 I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte.

8.2 A carico dei soci in ritardo nei pagamenti, decorre l'interesse nella misura uguale al tasso ufficiale di riferimento, fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.

Articolo 9

9.1 Ciascun socio ha diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto disposto al successivo paragrafo 9.2.

9.2 Non compete il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della Società.

Articolo 10

10.1 L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a norma e con le modalità di legge.

10.2 La Società può inoltre emettere qualsiasi altro strumento finanziario, a norma e con le modalità di legge.

TITOLO IV

Assemblea

Articolo 11

11.1 Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e purché in Italia.

11.2 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni fintantoché la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

11.3 L'assemblea deve essere convocata con avviso pubblicato nei termini e in conformità con la normativa vigente.

11.4 L'assemblea ordinaria e quella straordinaria si tengono, di norma, in unica convocazione. Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che sia l'assemblea ordinaria sia quella straordinaria si tengano a seguito di più convocazioni.

Articolo 12

12.1 Per l'intervento nelle assemblee è richiesta la relativa comunicazione in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, rilasciata da un intermediario finanziario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili alla data di riferimento determinata ai sensi della normativa vigente.

Articolo 13

13.1 Coloro i quali abbiano il diritto di intervenire all'assemblea possono farsi rappresentare ai sensi della normativa vigente mediante delega scritta o conferita in via elettronica.

Al fine di facilitare la raccolta di deleghe presso gli azionisti dipendenti della Società e delle sue controllate associati ad associazioni di azionisti che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, possono essere messi a disposizione delle medesime associazioni, secondo i termini e le modalità di volta in volta concordati con i loro legali

rappresentanti, spazi da utilizzare per la comunicazione e per lo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe.

La delega di voto debitamente compilata e firmata può essere trasmessa in formato elettronico mediante l'utilizzo di posta elettronica certificata o di apposita sezione del sito Internet della Società secondo quanto indicato di volta in volta nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

13.2 Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato dal regolamento assembleare approvato con delibera dell'assemblea ordinaria della Società.

13.3 Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe, ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Avvenuta tale constatazione, la validità delle deliberazioni non può essere contestata se taluno degli intervenuti si astenga dal voto e si allontani nel corso dell'adunanza.

Articolo 14

14.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente se nominato, oppure, in mancanza di entrambi, da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

14.2 Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori.

Articolo 15

15.1 Salvo quanto previsto dall'art. 23.2, lett. a) e b), l'assemblea delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge.

15.2 Ai sensi della Procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società e messa a disposizione sul sito internet della stessa:

(a) l'assemblea, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), Codice Civile, può autorizzare il Consiglio di Amministrazione a compiere operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, nonostante il parere negativo del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, a condizione che, ferme restando le maggioranze di legge, la maggioranza dei soci non correlati votanti non esprima voto contrario e che i soci non correlati presenti in assemblea

rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto;

(b) nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione intenda sottoporre all'approvazione dell'assemblea un'operazione di maggiore rilevanza malgrado l'avviso contrario o comunque senza tener conto dei rilievi formulati dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, l'operazione può essere compiuta qualora, ferme restando le maggioranze di legge, la maggioranza dei soci non correlati votanti non esprima voto contrario all'operazione e che i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

15.3 Le deliberazioni, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, sono adottate con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi, salvo quanto previsto per le elezioni alle cariche sociali, per le quali valgono le disposizioni di cui agli articoli 16.3 e 27.2.

15.4 Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

15.5 Le votazioni nelle assemblee tanto ordinarie quanto straordinarie avverranno secondo le modalità stabilite dal presidente dell'assemblea e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge.

15.6 I verbali delle assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario della riunione.

15.7 I verbali delle assemblee straordinarie devono essere redatti da un notaio.

15.8 Le copie del verbale, autenticate dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario, fanno piena prova anche di fronte ai terzi.

TITOLO V

Consiglio di Amministrazione - Rappresentanza

Articolo 16

16.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a tredici. L'assemblea, di volta in volta, prima di procedere alla elezione del Consiglio di Amministrazione, ne determina il numero

dei componenti entro i limiti suddetti.

16.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 del Codice Civile.

16.3 Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede sociale e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ogni lista deve includere due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, indicandoli distintamente e inserendo uno di essi al primo posto della lista. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da consentire una composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. In caso di mancato adempimento dei predetti obblighi, la lista si considera come non presentata.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, posseggano la quota di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito da Consob con regolamento ovvero, in mancanza di quest'ultimo, rappresentino almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare presso la sede sociale, nei termini indicati dalla normativa vigente, l'apposita certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate.

Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti

prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per le rispettive cariche. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli aventi diritto vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i due terzi degli amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;

b) i restanti amministratori vengono tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due o tre, secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti;

c) qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risulti nominato il numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa vigente, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste presentate, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine progressivo di ciascuno dei suddetti candidati; i candidati non in possesso dei requisiti di indipendenza con i quozienti più bassi tra i candidati che risulterebbero eletti sono sostituiti, fermo il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra generi, a partire dall'ultimo, dai candidati

indipendenti eventualmente indicati nella stessa lista del candidato sostituito (seguendo l'ordine progressivo nel quale sono indicati). Se in tale lista non risultano altri candidati in possesso dei requisiti di indipendenza, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge secondo quanto previsto al successivo art. 16.4, nel rispetto del principio di una proporzionale rappresentanza delle minoranze nel Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, al fine di individuare il candidato da sostituire, si procede come segue: (i) viene sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero (ii), nel caso in cui il meccanismo di cui al precedente punto (i) non sia applicabile, viene sostituito il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero (iii), nel caso in cui neppure il meccanismo di cui al precedente punto (ii) sia applicabile, viene sostituito il candidato che abbia ottenuto il minor numero di voti da parte dell'assemblea in un'apposita votazione. Una volta individuato il candidato da sostituire, alla sostituzione si procede secondo i criteri indicati nel primo e nel secondo paragrafo della presente lettera c);

c-bis) qualora l'applicazione della procedura di cui alle lettere a) e b) non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste presentate, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine progressivo di ciascuno dei suddetti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati che risulterebbero eletti è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente, dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine progressivo più alto) nella medesima lista del candidato sostituito.

Se in tale lista non risultano altri candidati del genere meno rappresentato, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge secondo quanto previsto dal successivo art. 16.4, nel rispetto del principio di una proporzionale rappresentanza delle minoranze nel Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, al fine di individuare il candidato da sostituire, si procede come segue: (i) viene sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero (ii), nel caso in cui il meccanismo di cui al precedente punto (i) non sia applicabile, viene sostituito il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero (iii), nel caso in cui neppure il meccanismo di cui al precedente punto (ii) sia applicabile, viene sostituito il candidato che abbia ottenuto il minor numero di voti da parte dell'assemblea in un'apposita votazione. Una volta individuato il candidato da sostituire, alla sostituzione si procede secondo i criteri indicati nel primo e nel secondo paragrafo della presente lettera *c-bis*).

16.4 Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto e comunque in modo da assicurare la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa vigente nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

16.5 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati scegliendo, ove necessario, il sostituto che abbia i requisiti di indipendenza previsti dalla legge, nonché nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi; l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi;

b) qualora non residuino nella predetta lista (i) candidati non eletti in precedenza ovvero, se del caso, (ii) candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto a) che precede e comunque in modo da assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. L'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, nel rispetto dei principi di composizione del consiglio stabiliti dalla

normativa vigente, anche in materia di equilibrio tra i generi.

16.6 Qualora, ai sensi del precedente art. 16.4 il consiglio sia stato eletto a seguito della votazione di un'unica lista, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvede ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 16.5.

16.7 Qualora, sempre ai sensi del precedente art. 16.4 il consiglio sia stato eletto senza che sia stata presentata alcuna lista, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, garantendo comunque, ove necessario, il rispetto dei principi di composizione del consiglio stabiliti dalle disposizioni normative vigenti, anche in materia di equilibrio tra i generi.

16.8 Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, si intende dimissionario l'intero consiglio e l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

Articolo 17

17.1 L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari nonché al possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dal presente articolo.

17.2 Per ciò che attiene ai requisiti di onorabilità non possono inoltre essere nominati alla carica di amministratore della Società e, se nominati, decadono dall'incarico, coloro per i quali sussistano fattispecie equivalenti a quelle previste dalle disposizioni indicate sub art. 17.1 e che siano disciplinate, in tutto o in parte, da ordinamenti stranieri. Il Consiglio di Amministrazione accerta la sussistenza dei requisiti di onorabilità di cui al presente art. 17.2 in capo a ciascuno dei suoi componenti.

17.3 Non possono essere nominati alla carica di amministratore della Società e, se nominati, decadono dall'incarico, coloro che non abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali

dotate di un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero

b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività della Società; ovvero

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o, comunque, in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società.

Il Consiglio di Amministrazione accerta la sussistenza dei requisiti di professionalità di cui al presente art. 17.3 in capo a ciascuno dei suoi componenti.

Articolo 18

18.1 Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un presidente; può eleggere un vice presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

18.2 Il consiglio, su proposta del presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla Società.

Articolo 19

19.1 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il vice presidente – se nominato - lo giudichi necessario.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti per deliberare su uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione, argomento da indicare nella richiesta stessa.

19.2 Di regola la convocazione è fatta almeno tre giorni liberi lavorativi prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve. Il Consiglio di Amministrazione delibera le modalità di convocazione delle proprie riunioni.

19.3 Le riunioni del consiglio possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia

atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando, se del caso, documentazione; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Articolo 20

20.1 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere più anziano di età.

Articolo 21

21.1 Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

21.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Articolo 22

22.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente e dal segretario della riunione.

22.2 Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.

Articolo 23

23.1 La gestione della Società spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

23.2 Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare in merito alle seguenti materie:

- a) adeguamento dello Statuto alle disposizioni normative;
- b) operazioni di fusione per incorporazione o di scissione della Società ai sensi degli artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter, ultimo comma, del Codice Civile;

- c) effettuazione del comunicato dell'emittente relativo ad offerte pubbliche di acquisto o scambio ai sensi dell'art. 39 della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999;
- d) riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci.

Il Consiglio di Amministrazione peraltro potrà rimettere all'assemblea dei soci le deliberazioni sulle sopra indicate materie.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previa acquisizione del parere obbligatorio del Collegio Sindacale. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti alle attività dell'impresa e alle funzioni che il dirigente preposto è chiamato a svolgere, ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

23.3 Gli organi delegati riferiscono tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale - o, in mancanza degli organi delegati, gli amministratori riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale - con periodicità almeno trimestrale e comunque in occasione delle riunioni del consiglio stesso, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, o comunque di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi.

La comunicazione può essere effettuata in occasione delle riunioni consiliari ovvero per iscritto.

23.4 Nei casi di urgenza, il Consiglio di Amministrazione, ovvero l'organo competente, può

compiere, direttamente o per il tramite di società controllate, operazioni con parti correlate, che non siano di competenza dell'assemblea e non debbano essere da questa autorizzate, applicando le regole semplificate previste dalla Procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società e disponibile sul sito internet della stessa.

Articolo 24

24.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile e ad eccezione delle materie di cui all'art. 23.2 dello Statuto, proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo provvedendo a determinarne la composizione ed a stabilire il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Le riunioni del comitato esecutivo possono essere tenute anche con mezzi di telecomunicazione secondo le modalità previste al precedente articolo 19.3.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, sempre nei limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile e ad eccezione delle materie di cui all'art. 23.2 dello Statuto, parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri al presidente e/o ad altri suoi membri, nonché nominare uno o più amministratori delegati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più direttori generali, determinandone le mansioni ed i compensi.

24.2 Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

24.3 Il Consiglio di Amministrazione può costituire il comitato per il controllo interno, il comitato per le remunerazioni ed il comitato per le nomine secondo i principi di cui al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.a..

Articolo 25

25.1 La rappresentanza della Società e la firma sociale spettano al presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente se nominato. La firma del vice presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

La suddetta rappresentanza e la firma sociale spettano altresì, nei limiti dei poteri conferiti,

anche agli amministratori delegati, ove siano stati nominati, ed alle persone debitamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione con deliberazioni pubblicate a norma di legge, nei limiti delle deliberazioni stesse.

Articolo 26

26.1 Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato, spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'assemblea ordinaria degli azionisti. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea.

26.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

TITOLO VI

Collegio Sindacale – Revisione Legale dei Conti

Articolo 27

27.1 L'assemblea elegge il Collegio Sindacale costituito da tre sindaci effettivi e ne determina il compenso. L'assemblea elegge altresì tre sindaci supplenti.

I componenti il Collegio Sindacale sono scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità indicati nel decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c) di tale decreto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale.

Ferme restando le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere nominati sindaci coloro i quali eccedano i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

27.2 I sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono nominati dall'assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste recano i nominativi di uno o più candidati che non possono comunque essere in numero superiore ai componenti da eleggere.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra

per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, tanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci supplenti, candidati di genere diverso.

Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede sociale e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e può votare soltanto una lista.

I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, posseggano la quota di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito da Consob con regolamento ovvero, in mancanza di quest'ultimo, rappresentino almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare presso la sede sociale, nei termini indicati dalla normativa vigente, l'apposita certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate.

Unitamente a ciascuna lista, e fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Il restante sindaco effettivo e il restante sindaco supplente sono nominati con le modalità previste dall'art. 16.3, lettera b), da applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate e comunque nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Nel caso in cui (i) venga presentata un'unica lista o (ii) nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ovvero (iii) per la nomina di sindaci che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto, ma comunque in modo tale da assicurare una composizione del collegio sindacale conforme a quanto disposto dall'art. 1, comma 1, del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

In caso di sostituzione di uno dei sindaci tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti subentra il primo sindaco supplente tratto dalla stessa lista. Nel caso in cui il subentro, se effettuato ai sensi del precedente periodo, non consenta di ricostituire un collegio sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra generi, subentra il secondo dei sindaci supplenti tratto dalla medesima lista.

In caso di sostituzione del sindaco tratto dalle altre liste subentra il sindaco supplente eletto con le modalità previste dall'art. 16.3, lettera b).

Qualora il meccanismo di subentro dei sindaci supplenti sopra descritto non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra generi, l'assemblea deve essere convocata al più presto onde assicurare il rispetto di detta normativa.

In ogni caso, l'assemblea prevista dall'art. 2401 comma 1 del Codice Civile procede alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze ed in modo da assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea dei soci nella persona del sindaco effettivo eletto dalla minoranza, salvo il caso in cui sia votata una sola lista o non

sia presentata alcuna lista; in tali ipotesi il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

27.3 I sindaci uscenti sono rieleggibili.

27.4 Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

27.5 Il Collegio Sindacale ovvero almeno due sindaci effettivi possono, previa comunicazione al presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'assemblea, e ciascun sindaco può convocare il Consiglio di Amministrazione o il comitato esecutivo, se nominato.

Articolo 28

28.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale ai sensi di legge.

28.2 L'assemblea conferisce l'incarico alla società di revisione legale su proposta motivata dell'organo di controllo e ne approva il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

TITOLO VII

Bilanci e Utili

Articolo 29

29.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 marzo di ogni anno.

29.2 Alla fine di ogni esercizio il consiglio provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

29.3 Il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

Articolo 30

30.1 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili risultano prescritti a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.

TITOLO VIII

Scioglimento e Liquidazione della Società

Articolo 31

31.1 In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determina le modalità ed i criteri della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

TITOLO IX

Disposizione generale

Articolo 32

32.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Clausola transitoria

Articolo 33

Le disposizioni degli artt. 16.3, 16.4, 16.5, 16.7 e 27.2, finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione in occasione dei primi tre rinnovi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi all'entrata in vigore e all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'art. 1 della Legge 12 luglio 2011, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 174 del 28 luglio 2011.